



Conferenza Unificata

21 giugno 2023

Punto 7 odg)

**"Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"**

A. C. 1194

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI

Premessa

Il Decreto-legge 61 è il primo provvedimento varato dal Governo nel pieno dell'emergenza causata dall'alluvione che nel mese di maggio ha colpito e devastato intere Province dell'Emilia- Romagna, in particolare Ravenna e Forlì-Cesena, e alcune aree delle Regioni Toscane e Marche, (in particolare la Provincia di Pesaro-Urbino).

Ci attende il compito di avviare la ricostruzione, con celerità ed efficacia, per restituire alle Comunità un territorio non solo pienamente risanato ma anche più sicuro di quanto lo fosse prima dell'alluvione: un intento che va perseguito con determinazione e immediatezza, e soprattutto con uno sforzo condiviso ed unitario di tutte le istituzioni, Governo, Regioni, Province e Comuni.

Per questo auspichiamo che sia ripristinato il forte raccordo e la piena collaborazione che ha guidato le azioni di tutte le istituzioni coinvolte nella prima fase d'emergenza.

L'istituzione da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni del tavolo di coordinamento presieduto dal Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, e composto dalle Province e dalle Regioni dei territori alluvionati, non ha finora prodotto risultati .

L'obiettivo comune, come dichiarato dalla Presidente Meloni è di non lasciare solo nessuno e assicurare a tutti il 100% dei risarcimenti che saranno accertati.

In questa sede, poi, ci preme evidenziare quanto la drammatica emergenza abbia mostrato, ancora una volta, quanto sia grave il vuoto creato dalla mancanza di un ente di livello provinciale nel coordinamento degli interventi. Una riflessione condivisa dal Governo, dalle Regioni, dallo stesso Dipartimento di Protezione civile, ma soprattutto dai Comuni.

L'aver escluso le Province dalla catena istituzionale di Protezione civile, come conseguenza della Legge 56/14, ha infatti creato un vuoto sui territori, che scontano i Comuni più piccoli che sono stati travolti dall'emergenza e hanno retto solo grazie ad un impegno quasi eroico dei singoli, Sindaci e dipendenti.

Lo Stato e i cittadini, però, non possono contare sugli atti di eroismo per gestire una crisi pubblica: servono strumenti, mezzi, e soprattutto un quadro chiaro delle responsabilità, coerente con l'area di azione.

In questo momento le due priorità a cui questo decreto legge non ha risposto sono lo stanziamento di risorse per far fronte alle spese di somma urgenza già fatte, in corso o di prossima attivazione e la nomina di un commissario alla ricostruzione, auspicabilmente sul modello Sisma 2012 Emilia Romagna.



1. Le richieste UPI: prioritario ricostruire la viabilità provinciale

L'emergenza più urgente da risolvere è la ricostruzione dei chilometri di strade provinciali che sono andati distrutti: frane, smottamenti, fiumi di fango, hanno completamente cancellato interi tratti, isolando comunità e territori.

In queste settimane come Province abbiamo avviato una verifica puntuale dei danni, con la stima riferita alle opere di somma urgenza e quelle invece su cui è necessario prevedere una riprogrammazione.

Per quanto riguarda **ESCLUSIVAMENTE le opere di somma urgenza, come indicate nella Legge 1/2018 Codice di Protezione Civile alla lettera b)** "Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea"


il costo totale degli interventi riferiti alle opere delle Province e delle Città metropolitane è pari a

319.977.294 euro per un totale di 323 interventi.

PROVINCIA	INTERVENTI	Tipologia interventi: B	CIFRA
Forli Cesena	38	B	144.807.435
Ravenna	29	B	38.913.559
Rimini	30	B	16.089.184
Modena	46	B	9.001.500
Reggio Emilia	26	B	8.930.000
Ferrara	32	B	3.255.000
Pesaro Urbino	18	B	1.065.250
C Metro Bologna	87	B	87.415.365
C Metro Firenze	17	B	10.500.000
TOTALE	323		319.977.294

Risorse che gli enti hanno impegnato e che devono quindi trovare immediato ristoro, o saranno messi a rischio i bilanci preventivi già approvati.

**Elaborazione UPI su dati forniti dalle Province e dalle Città metropolitane attraverso un monitoraggio dettagliato nel quale i tecnici degli enti hanno indicato i singoli interventi e i costi corrispondenti relativi ai tratti di strada identificati.*



In molte situazioni, però, gli interventi di somma urgenza non sono sufficienti: si tratta in quel caso di avviare la ricostruzione della rete viaria, non solo per restituire ai cittadini il diritto di muoversi in sicurezza, ma per sostenere la ripresa delle economie, garantendo alle aziende collegamenti rapidi e sicuri per merci e materiali e consentendo il pieno ripristino delle reti elettriche.

Per questo tipo di opere, identificate dal Codice di Protezione Civile alle **lettere D ed E** dalle prime stime effettuate dagli uffici tecnici, **il fabbisogno delle Province e delle due Città metropolitane è pari a oltre 550.000.00 per più di 350 interventi.**

Questa cifra, però, potrà essere accertata **definitivamente** solo dopo avere verificato gli effetti del post alluvione sulla rete viaria (erosione da frane e fango su strade, ponti e cavalcavia allagati ma non crollati).

2. Le altre richieste

Il Decreto-legge in esame interviene con alcune misure urgenti relative alla sospensione e allo slittamento di termini amministrativi, che accogliamo positivamente.

Tuttavia, rispetto a tali questioni, evidenziamo la necessità di prevedere alcune **modifiche** ed in particolare:

- l'**estensione** della validità delle proroghe e dei benefici previsti dal Decreto-legge **per tutti gli enti locali** del territorio interessati dall'evento alluvionale. Il testo attuale, infatti, indicando tra i beneficiari esclusivamente i Comuni, esclude le Province e le Città metropolitane, che, ovviamente, devono essere ricompresi.
- la **limitazione** alle sole istituzioni ricomprese dal seguente decreto della "sospensione dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali" prevista dall'art.4. La norma, per come è attualmente definita, determina infatti la sospensione fino a settembre 2023 la sospensione di tutte le procedure concorsuali il cui termine per la presentazione delle candidature è ricompreso tra il 1° maggio e il 31 agosto, per tutte le pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale;
- la **facoltà** per gli enti locali interessati dal decreto (Province, Città metropolitane e Comuni) di disporre, per la gestione contingente dell'emergenza limitatamente al 2023, della quota libera di avanzo accertato del rendiconto 2022.
- Si chiede inoltre lo **slittamento del termine** per l'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 novembre 2023.



Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI

AC 1194



AC 1194

ARTICOLO 1


(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1.bis "Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei Comuni elencati nell'allegato I si applicano anche alla Città Metropolitana di Bologna, alle Province e alle Unioni di Comuni di cui tali Comuni fanno parte".

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira ad estendere la validità delle proroghe e dei benefici per tutti gli enti locali del territorio interessati dall'evento alluvionale.



AC 1194

dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:


ARTICOLO 16 bis

Interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale

Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza delle Province e Città metropolitane di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 320 milioni di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro dell'Infrastrutture e Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede lo stanziamento di un fondo di 320 milioni di euro per l'anno in corso da destinare agli interventi urgenti di ripristino della viabilità provinciale che è quella maggiormente vocata al collegamento delle aree interessate alla alluvione con i principali centri abitati e snodi trasportistici.



AC 1194

ARTICOLO 4

Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 sono sopresse le parole “e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”;
- b) Il comma 4 è soppresso .


MOTIVAZIONE

La disposizione presenta una immediata criticità relativamente alla “sospensione dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”.

Tale previsione di fatto determina la sospensione fino a settembre 2023, non solo per le amministrazioni dei territori interessati agli eventi alluvionali per tutte le pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, di tutte le procedure concorsuali il cui termine per la presentazione delle candidature è ricompreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

Occorre aggiungere peraltro che anche le amministrazioni direttamente coinvolte dall'alluvione hanno urgenza di acquisire il più celermente possibile personale a tempo determinato da destinare alla gestione dell'emergenza.

Coerentemente con la disposizione modificativa al comma 1, è soppresso il comma 4 che disciplinava le modalità e le tempistiche di partecipazione alle procedure concorsuali.



AC 1194

ARTICOLO 20

la rubrica è così modificata:

(Proroga di termini per gli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali)

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4 bis: limitatamente all'anno 2023, per gli enti locali di cui all'allegato 1 è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga all'art. 187, co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, del Tuel, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del Tuel.

4 ter. Per gli enti locali di cui all'allegato 1:

- a) il termine di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è fissato al 31 dicembre 2023
- b) il termine per la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è fissato al 30 novembre 2023

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a rendere disponibile per la gestione contingente dell'emergenza, la quota libera di avanzo accertato del rendiconto 2022, limitatamente al 2023.

L'emendamento inoltre fa slittare il termine per l'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 novembre 2023.

